



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 Del 21.12.2022	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA. ESAME E APPROVAZIONE.
---------------------------------------	--

L'anno Duemilaventidue, il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:35** e segg., nella Casa comunale.

Alla **I** convocazione in sessione **ORDINARIA** partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge

Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA	X		11) MARTORANA MARCO	X	
4) CICALA ELENA	X		12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO		X
5) MONTI MARIANNA	X		13) CURVATO MARIA		X
6) MARTORANA GIOACCHINO	X		14) GUGLIELMO FABIANA	X	
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA		X
8) DI NOTO ORIANA	X		16) BISCONTI SALVATORE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Piera Letizia Comparetto

La seduta è pubblica.

PRESENTI 13

ASSENTI 3 (Cons. Martorana Giuseppa Maria Gabriella, Cons. Martorana Francesco Paolo, Curvato Maria)

Il **Presidente** apre l'undicesimo punto all'ordine del giorno a oggetto: "Regolamento Comunale per la compensazione tributaria. Esame e Approvazione" e chiede ai consiglieri la possibilità di votare il testo complessivo del regolamento, piuttosto che i singoli articoli come previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Concede, infine, la parola all'Amministrazione.

Il **Cons. Giuseppe Lanza** illustra brevemente la proposta, spiegando innanzitutto che la proposta in esame mira ad introdurre l'istituto della compensazione, quale strumento giuridico funzionale all'accelerazione dei tempi di pagamento e di semplificazione delle attività di recupero delle entrate tributarie, nell'ottica dell'incremento della capacità di riscossione. Fa presente che l'art. 5 del regolamento in esame è erroneamente rubricato, per mero refuso, "Modalità e termini di presentazione della domanda", mentre la rubricazione corretta è "Compensazione d'ufficio" e che pertanto in sede di approvazione si procederà alla relativa correzione.

Il **Consigliere Marco Lo Cascio** riferisce del parere favorevole espresso sulla proposta in oggetto dalla III Commissione Consiliare, i cui componenti hanno preso atto della necessità di utilizzare detto strumento che sarà sicuramente utile sia per l'Ente che per il contribuente.

Uditi gli interventi, il **Presidente** mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 13 presenti – n. 3 assenti (Cons. Martorana Giuseppa Maria Gabriella, Cons. Martorana Francesco Paolo, Curvato Maria)) e votanti:

Favorevoli 13

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto: "Regolamento Comunale per la compensazione tributaria. Esame e Approvazione".

Terminate le votazioni, il **Presidente** dichiara la chiusura del punto.

Esaurita la trattazione di tutti i punti all'o.d.g, il **Presidente** dichiara sciolta la seduta (ore 19:25)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta a oggetto: “Regolamento Comunale per la compensazione tributaria. Esame e Approvazione”, dotata dei prescritti pareri favorevoli.

Udita l'esposizione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 13 presenti – n. 3 assenti (Cons. Martorana Giuseppa Maria Gabriella, Cons. Martorana Francesco Paolo, Curvato Maria)) e votanti:

Favorevoli 13

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto: “Regolamento Comunale per la compensazione tributaria. Esame e Approvazione”, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

6

**COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

Ficarazzi, 29/11/2022
Prot. n.23327

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPENSAZIONE
TRIBUTARIA. ESAME E APPROVAZIONE**

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE

Il Segretario Generale
f.to Avv. Maria Letizia Careri

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere _____

Il Responsabile del Settore II
f. to Dott. Giovanni Di Bernardo

Il Segretario Generale
formula
la seguente proposta di deliberazione consiliare

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”.

VISTO l'art. 52 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97, i quali stabiliscono che “le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

CONSIDERATO che costituisce obiettivo primario dell'Amministrazione, in conseguenza della dichiarazione di dissesto, ripristinare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, attraverso l'applicazione di strumenti giuridici funzionali all'accelerazione e semplificazione delle attività di recupero delle entrate tributarie, nell'ottica dell'incremento della capacità di riscossione.

ATTESA inoltre la necessità di introdurre misure organizzative finalizzate a ridurre i tempi di pagamento dei crediti dell'Ente e in particolare quelli derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, nell'ottica di prevenire l'accumularsi di posizioni debitorie, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.L. n.78/2009.

CONSIDERATO che la compensazione, istituto civilistico legislativamente previsto e disciplinato dagli artt. 1241 e ss. C.C., costituisce una modalità di estinzione dell'obbligazione a carattere soddisfacente in forza del quale i titolari di reciproci crediti certi, liquidi ed esigibili aventi causa in distinti e autonomi rapporti giuridici estinguono le rispettive posizioni debitorie per quantità corrispondenti.

RILEVATO che il meccanismo di operatività della compensazione risponde non solo ad un criterio di economia degli atti giuridici ma anche ad un criterio di garanzia della realizzazione dei crediti.

ATTESO che all'estinzione di crediti tributari mediante compensazioni con crediti di qualsiasi natura vantati nei confronti dell'Ente potrebbero collegarsi anche effetti favorevoli per gli equilibri di bilancio, derivanti dalla mancata formazione (o dalla cancellazione) di residui attivi e dai riflessi sulla quantificazione degli accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

RITENUTO pertanto, che l'introduzione regolamentare di detto istituto con riferimento ai crediti tributari e ai debiti dell'Ente consente di soddisfare le suddette esigenze, con effetti positivi anche sulla tempestività dei pagamenti di pertinenza e nell'ottica del potenziamento della capacità di riscossione.

VISTI:

- l'art. 1, comma 167, L. n. 296/2006, secondo cui “*Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.*”
- l'art. 8, comma 1, L. n. 212/2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” secondo cui “*L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione*”

RICHIAMATO il parere n.103/2014 della Corte dei Conti sez. controllo Lombardia, secondo cui in base alla disciplina contenuta nel codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento e gli enti pubblici possono utilizzare gli strumenti di diritto privato, in assenza di una contraria disposizione di legge, per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini.

PRESO ATTO degli indirizzi dati dall'Amministrazione comunale circa l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'istituto della compensazione delle somme dovute dall'Ente a titolo di sostegno socio-economico per famiglie bisognose, a titolo di sussidio, a titolo di rimborso spese trasporto alunni pendolari, a titolo di contributo trasporto p.h. presso centri di riabilitazione.

VISTO il "Regolamento comunale per la compensazione tributaria", composto da n. 6 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

VISTI l'art. 117, comma 6, della Costituzione e l'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono ai Comuni la titolarità della potestà regolamentare.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000.

RITENUTO di rimettere al Responsabile del Settore Tributi la pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento in esame sul sito internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. n.34/2019, convertito dalla Legge n.58/2019, di modifica dell'art. 13 D.L. n.211/2011, secondo le modalità di cui alla Circolare Mef del 22.11.2019 n.2/DF.

ACQUISITI i pareri favorevole resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

PROPONE


1. Di approvare il "Regolamento comunale per la compensazione tributaria", composto da n. 6 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
3. Di incaricare il Settore Tributi di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico e del Regolamento alla voce Atti generali, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
4. Di rimettere al Responsabile del Settore Tributi la pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento in esame sul sito internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. n.34/2019, convertito dalla Legge n.58/2019, di modifica dell'art. 13 D.L. n.211/2011, secondo le modalità di cui alla Circolare Mef del 22.11.2019 n.2/DF.

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Generale
f. to Avv. Maria Letizia Careri

COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Compensazione su iniziativa del contribuente tra debiti tributari e crediti tributari

Art. 4 – Compensazione su iniziativa del contribuente tra debiti tributari e crediti di diversa natura

Art. 5 – Compensazione d'ufficio

Art. 6 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006 ed in attuazione dell'art. 8 comma 1, della legge 212/2000 per disciplinare le condizioni e le procedure di compensazione, quale causa di estinzione dell'obbligazione giuridica ex art. 1241 c.c., di debiti reciproci intercorrenti tra il Comune di Ficarazzi e soggetti privati.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto dispone l'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e s.m.i. in materia di compensazione fiscale, è ammessa la compensazione fra debiti tributari e crediti maturati nei confronti dell'Ente a qualsiasi titolo, facenti capo al medesimo contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c.
2. La compensazione non è ammessa:
 - a. nell'ipotesi di crediti iscritti a ruolo coattivo già divenuto esecutivo;
 - b. per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
 - c. per le somme dovute dall'Ente a titolo di sostegno socio-economico per famiglie bisognose, a titolo di sussidio, a titolo di rimborso spese trasporto alunni pendolari, a titolo di contributo trasporto p.h. presso centri di riabilitazione;
 - d. per le somme dovute dall'Ente oggetto di finanziamento con risorse vincolate per legge o provvedimento.
 - e. in caso di decorso del termine di decadenza del diritto al rimborso del credito tributario del contribuente (limitatamente a compensazione fiscale pura).
 - f. tra crediti e/o debiti riconducibili alla competenza gestionale dell'Organo Straordinario di Liquidazione, per tutta la durata della procedura liquidatoria.
3. L'iscrizione delle entrate e delle spese per i rimborsi nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
4. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e secondo i principi contabili.

Art. 3

Compensazione su iniziativa del contribuente tra debiti tributari e crediti tributari

1. Il soggetto debitore di una somma dovuta a titolo di tributi locali (Tari – Imu – CUP – Imposta pubblicità e pubbliche affissioni, etc), nei termini di versamento della medesima, può chiedere di portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento relative alla stessa o ad altra entrata tributaria, del medesimo anno o di annualità precedenti, senza interessi, purché il credito vantato non sia prescritto o non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà deve presentare al Settore Tributi e per conoscenza al Settore Economico-Finanziario, prima della scadenza del pagamento del tributo, una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, con allegato documento di identità del sottoscrittore, contenente la relativa istanza e i seguenti elementi:
 - generalità, residenza/sede e codice fiscale/partita IVA del contribuente;

- importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per tributo e per periodo d'imposta;
 - attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa ulteriore dichiarazione, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di applicazione di ciascuna compensazione.
4. Il Settore Tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, viene comunicato entro 60 giorni al contribuente interessato e al Responsabile del Servizio Finanziario. L'inutile decorso del termine di sessanta giorni deve essere inteso come rigetto dell'istanza.
5. L'atto di compensazione dovrà essere corredato da preventivo parere di regolarità contabile e visto di copertura del Responsabile del servizio finanziario che provvederà all'emissione del relativo mandato di pagamento vincolato a corrispondente reversale di incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili in uscita e in entrata.
6. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo.

Art. 4

Compensazione su iniziativa del contribuente tra debiti tributari e crediti di diversa natura

1. I soggetti che vantino nei confronti del Comune di Ficarazzi crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti maturati a qualsiasi titolo possono avvalersi della facoltà di compensare i medesimi crediti, nell'importo netto complessivo, con debiti sugli stessi gravanti a titolo di tributi locali.
2. Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà deve presentare al Settore Tributi e per conoscenza al Settore Economico-Finanziario e al Settore competente in relazione alla gestione del credito vantato una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, con allegato documento di identità del sottoscrittore, contenente la relativa istanza e i seguenti elementi:
- generalità, residenza/sede e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - esposizione del credito da compensare, del relativo titolo, delle annualità di maturazione e dell'importo limitatamente alla quota netta da pagare (calcolata secondo le disposizioni di legge, iva split, ritenuta d'acconto ecc) ove disponibile.
 - l'affermazione che a seguito della compensazione del credito l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia all'attivazione di eventuali azioni giudiziali e/o esecutive per il recupero del credito e di rinuncia a eventuali giudizi già intrapresi.
 - consapevolezza che la domanda potrà essere accettata solo in presenza di regolarità contributiva (DURC e/o attestazione cassa di appartenenza) e in assenza di inadempimenti fiscali ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73.
3. Il Settore Tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza e l'importo del debito tributario a carico del richiedente. Il Settore competente in ordine alla gestione del credito di cui è richiesta la compensazione provvede alla verifica della certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo e ove necessario (se mancante) alla relativa quantificazione, comunicando formalmente i relativi riscontri al Settore Tributi. Il procedimento deve essere concluso entro 60 giorni dalla richiesta e il relativo esito, positivo o negativo che sia, viene comunicato al contribuente interessato, al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile del Settore competente per il credito in compensazione. L'inutile decorso del termine di sessanta giorni deve essere inteso come rigetto dell'istanza.
4. L'atto di compensazione dovrà essere corredato da preventivo parere di regolarità contabile e visto di copertura del Responsabile del servizio finanziario che provvederà all'emissione del relativo mandato di

pagamento vincolato a corrispondente reversale di incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili in uscita e in entrata.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo.

Art. 5

Compensazione d'ufficio

1. Il Settore Tributi, prima di procedere al rimborso di imposte, verifica che il contribuente non sia debitore di somme certe, liquide ed esigibili di propria competenza ed in caso affermativo comunica all'interessato la decisione di procedere a compensazione tra il credito ed il debito riscontrato.

2. I competenti Settori comunali, prima di procedere alla liquidazione di somme dovute a persone fisiche, giuridiche, associazioni per somministrazioni, forniture, contributi, appalti di lavori, prestazioni di servizi, espletamento di cariche politiche ed altri atti e rapporti che comportano maturazione di crediti verso l'Ente, verificano presso il Settore Tributi che fornisce tempestiva certificazione, che gli stessi siano in regola con il pagamento dei tributi locali (Tari – Imu – CUP – Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, etc.).

3. Nell'ipotesi di verifica dell'esistenza di debiti tributari a carico non si potrà disporre la liquidazione della spesa fino a concorrenza del debito maturato e si dovrà provvedere all'avvio del procedimento di compensazione d'ufficio, dandone avviso al contribuente.

4. Decorso il termine di 15 giorni dalla predetta comunicazione, il Settore competente, fatte salve opposizioni fondate su disposizioni di legge, procede a effettuare la compensazione adottando il relativo atto ed a liquidare l'eventuale importo a debito che residua dopo la compensazione (ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal privato ed il debito a carico dello stesso) nel rispetto del principio di integrità del bilancio e provvedendo alle regolarizzazioni contabili. La compensazione viene comunicata al contribuente interessato, al Responsabile del Settore Tributi e al Responsabile del Servizio Finanziario.

5. L'atto di compensazione dovrà essere corredato da preventivo parere di regolarità contabile e visto di copertura del Responsabile del servizio finanziario che provvederà all'emissione del relativo mandato di pagamento vincolato a corrispondente reversale di incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili in uscita e in entrata.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente limitatamente a somme certe, liquide ed esigibili da costoro dovute al Comune per tributi locali e canoni di servizi pubblici anche di natura non tributaria. Le verifiche di cui al comma 2, con riferimento alla liquidazione del trattamento economico fondamentale, vengono effettuate dall'ufficio competente all'elaborazione della busta paga in corrispondenza dei mesi di gennaio e settembre. Le medesime verifiche vengono effettuate in occasione della liquidazione di compensi di qualsiasi specie per trattamento economico accessorio. La compensazione potrà essere effettuata nei limiti della pignorabilità degli stipendi previsti per legge (545 c.p.c.), ossia di 1/5 dell'importo netto del trattamento economico spettante e qualora ricorrano plurimi vincoli sullo stipendio per crediti di diversa causa (crediti alimentari, crediti privati, etc.) sempre per detta quota e nei limiti della metà dello stipendio. Restano ferme le cd compensazioni improprie.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.

2. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

3. Il regolamento viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi,
dal _____ al _____ – Rep. n. _____.
Il presente Regolamento è divenuto esecutivo in data _____.

Ficarazzi , _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Letizia Careri

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to Marco Martorana

Il Consigliere Anziano
F.to Domino Pietro

Il Vice Segretario
F. to Dott.ssa P. Letizia Comparetto

Copia conforme all'originale.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f. to Dott.ssa P. Letizia Comparetto



Ficarazzi, 27/12/2022

Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa P. Letizia Comparetto

Ficarazzi li, _____



Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

F.to Il Responsabile
Albo Pretorio

F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa P. Letizia Comparetto